



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 3257/S.E.

Avellino, 11 settembre 2020

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Segretari comunali dei  
Comuni della provincia LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Sig. Questore di AVELLINO

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di AVELLINO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di AVELLINO

Ai sigg. Segretari e Rappresentanti provinciali dei partiti e movimenti  
politici LORO SEDI

OGGETTO: Referendum costituzionale ex art. 138 Cost., elezioni regionali e comunali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 - **Campagna elettorale.**-

^^^^^^^^^^^^^^^^

Con riferimento all'oggetto si rammenta che le manifestazioni elettorali in vista delle consultazioni referendarie ed elettorali in programma il 20 e 21 settembre prossimi dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale previste dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130 e 10 dicembre 1993, n. 515 e di tutte le misure vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare contenute nel DPCM 7 agosto 2020 e nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020.

In particolare, nel rispetto di quanto già comunicato con circolare n 3171 del 3 agosto c.a e con l'unito "Accordo di propaganda elettorale 2020" (all1) sottoscritto in data 10 settembre in Prefettura con i Segretari e Rappresentanti provinciali dei partiti e movimenti politici ai fini degli adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL sull'esigenza di garantire l'uniforme applicazione della normativa e la parità tra tutte le forze politiche interessate che partecipano alla competizione stessa, affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica, nell'assoluto rispetto delle regole.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Al riguardo sarà, inoltre, necessario disporre mirate azioni preventive per evitare affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore, prevenendo e reprimendo ogni forma di propaganda elettorale vietata.

Pertanto, codeste Amministrazioni comunali, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, sono invitate a provvedere a far defiggere i manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte a vetro dei comitati elettorali). Si ricorda che le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/1993 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge n. 196/2006- Legge Finanziaria 2007).

Gli Organi di Polizia, cui la presente è diretta per conoscenza, concorreranno a vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissione di materiale di propaganda elettorale, segnalando, in particolare, i casi di violazione alle Amministrazioni comunali, perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso, provvedendo altresì, agli atti di accertamento in caso di constatazione di violazioni a disposizioni normative sanzionate in via amministrativa.

Per quanto riguarda poi la materia dei **comizi e riunioni di propaganda elettorale** dovranno essere, inoltre, assicurate a cura degli organizzatori, le misure di safety previste dalla circolare n. 1101/1/110(10) del 18 luglio 2018 del Gabinetto del Ministro dell'Interno, nonché tutte le misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 adottate ed in particolare contenute nel DPCM 7 agosto 2020 e nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020.

Al riguardo si evidenzia che, nel rispetto delle norme dettate dal DPCM 7 agosto 2020 art. 1 lett. l "lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di essa, siano assicurate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento". Pertanto i Comuni dovranno stabilire la capienza massima ai fini della partecipazione nei luoghi individuati per i comizi elettorali, definendo con i promotori ogni dettaglio organizzativo, con particolare riferimento al rispetto della misura di distanziamento sociale di 1 metro (preferibilmente con posti a sedere o, in alternativa in piedi con postazioni adeguatamente segnalate) nonché il contingentamento dell'accesso alla manifestazione e sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nel luogo della manifestazione. Analogamente dovrà essere predisposto anche per le manifestazioni al chiuso.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Le SS.LL. sono pertanto pregate, di avviare, nelle forme ritenute più opportune, ogni iniziativa tendente a richiamare l'attenzione dei comitati promotori, dei partiti e dei gruppi politici, che partecipano, rispettivamente, alle competizioni elettorali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, valutando l'opportunità di promuovere incontri con le locali forze politiche ed i competenti Organi di Polizia.

Con l'occasione si rammenta che lo svolgimento della propaganda elettorale è consentito fino alle ore 24.00 di venerdì 18 settembre 2020; pertanto, il divieto di svolgere comizi, riunioni di propaganda elettorale nonché di effettuare nuove affissioni di stampati, previsto dall'articolo 9 della legge n. 212/56, decorre dalle ore 00,01 di sabato 19 settembre 2020.

Al riguardo si confida, nella collaborazione dei partiti e movimenti politici cui la presente è diretta per conoscenza, anche per la sensibilizzazione dei propri iscritti ed aderenti, affinché l'attività di propaganda elettorale sia improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia propaganda elettorale e delle misure anti COVID 19 .

IL PREFETTO  
Spetta

EN/



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 3257/S.E.

Referendum costituzionale ex art. 138 Cost., elezioni regionali e comunali  
di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020

ACCORDO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE 2020

10 settembre 2020

Oggetto della riunione, convocata per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 18.00 presso questa Prefettura, con i rappresentanti dei partiti movimenti politici e liste delle prossime consultazioni elettorali, è il raggiungimento di accordi intesi ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni elettorali, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle intese già raggiunte nell'accordo del 9 febbraio 2018, aggiornate con le attuali misure anticovid 19 da rispettare in modo da garantire pienamente le manifestazioni di propaganda, nell'osservanza dei limiti e delle prescrizioni previste dalle rispettive normative di riferimento.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di rinmirsi pacificamente e senza armi"* (art. 21) o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme per la propaganda elettorale in particolare le leggi 4 aprile 1956, n. 212; 24 aprile 1975, n. 130; 10 dicembre 1993, n. 515 nonché di tutte le misure vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020 e nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020.

Preliminarmente si reputa opportuno richiamare sinteticamente le disposizioni normative in materia:

a. ***Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda*** (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma I, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020 a venerdì 18 settembre, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico:



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

1177  
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

b. **Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili** (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, ovvero solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/1975).

In forza dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

c. **Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna elettorale.**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della relativa campagna elettorale si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000 n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si richiamano, al riguardo:

- il provvedimento in data 22 luglio della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.185 del 24 luglio 2020, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo di cui all'oggetto.

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde - conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 commi 1 e 2 legge n. 28/2000).

- Nel rispetto della legge 19 giugno 2020, n. 59 di conversione del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, art. 1 "Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19".

**d. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.**

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, è vietato- ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 -rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione demoscopica dovrà avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non dovrà interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e nel rispetto delle misure anticovid -19 .



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini sarà consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio e nel rispetto del "Protocollo Sanitario e di Sicurezza per lo Svolgimento delle Consultazioni Elettorali e Referendarie dell'anno 2020" diramato da questa Prefettura con la circolare 3190 del 11/8/2020, contenente le indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19 da tenere in occasione delle consultazioni elettorali prossime.

**e. Inizio del divieto di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Lo svolgimento della propaganda elettorale è consentito fino alle ore 24.00 di venerdì 18 settembre 2020. Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 19 settembre 2020 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Pertanto, il divieto di svolgere comizi, riunioni di propaganda elettorale nonché di effettuare nuove affissioni di stampati, previsto dall'articolo 9 della legge n. 212/56, decorre dalle ore 00.01 di sabato 19 settembre 2020.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

**f. Propaganda a mezzo di affissioni.**

E' assolutamente vietato lo scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari della propaganda

Sempre da venerdì 21 agosto 2020 - 30° giorno antecedente la consultazione - l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda è effettuata esclusivamente negli



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

appositi spazi a ciò destinati dal Comune, non potendo essere, per contro, utilizzati gli spazi destinati dal Comune medesimo alle normali affissioni (art 1 legge 212/56).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1, comma 5, della legge 212/56). Il divieto di affissione e di esposizione di stampati, giornali murali o altro materiale di propaganda elettorale si estende a qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico quale, ad esempio, le vetrine dei negozi, porte o saracinesche, finestre o balconi ecc.

Per la parte di propria competenza, le Amministrazioni Comunali - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun partito o movimento politico (D.Lgs 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata: le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3 legge 10 dicembre 1993, n. 515).

**g. Installazione di postazioni fisse (Gazebo).**

Al riguardo si richiama la circolare del Ministero dell'Interno 41 /06 in data 14 marzo 2006, ricordando che l'utilizzazione delle predette strutture ai fini elettorali è ammessa a condizione che :

- tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiaminò formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non siano affissi drappi, striscioni, manifesti riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso.

Il Ministero dell' Interno ha, in sostanza, ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

177





*Prefettura di Avellino*

*Ufficio territoriale del Governo*

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il predetto Dicastero, con circolare n. 48 del 20 marzo 2009, ha ulteriormente precisato che, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

**h. Comizi e riunioni di propaganda elettorale.**

Per quanto riguarda i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, si conviene quanto segue:

**MISURE ANTICOVID 19 -**

Dovranno essere assicurate a cura degli organizzatori, le misure di safety previste dalla circolare n. 1101/1/110(10) del 18 luglio 2018 del Gabinetto del Ministro dell'Interno, nonché tutte le **misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19** contenute nel DPCM 7 agosto 2020 e precedenti e nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020.

In particolare, si evidenzia che, nel rispetto delle norme dettate dal DPCM 7 agosto 2020 art. 1 lett. 1 "lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di essa, siano assicurate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento".

A tal riguardo, i Comuni dovranno stabilire la capienza massima ai fini della partecipazione nei luoghi individuati per i comizi elettorali, definendo con i promotori ogni dettaglio organizzativo, con particolare riferimento al rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1 metro (preferibilmente con posti a sedere o, in alternativa in piedi con postazioni adeguatamente segnalate) nonché il contingentamento dell'accesso alla manifestazione. Per ogni area pubblica messa a disposizione, dovrà essere specificata la capienza massima prevista, secondo le regole di distanziamento. Occorrerà evitare ogni assembramento, seguendo le indicazioni del personale incaricato dagli organizzatori. All'ingresso dovrà essere messo a disposizione dei partecipanti gel igienizzante per le mani e sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nel luogo della manifestazione. Le regole sopra elencate saranno seguite anche per le manifestazioni al chiuso.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Ciò premesso

1) I comizi, in linea di massima, avranno luogo nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 23.00 ed in quelli festivi- anche di carattere locale- dalle ore 9.00 alle ore 23.30, sia nei capoluoghi, sia in provincia: soltanto dalla domenica 13 settembre 2020 al venerdì 18 settembre 2020. L'orario dei comizi potrà protrarsi fino alla mezzanotte.

2) Qualora le condizioni atmosferiche non permettessero di tenere all'aperto i comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in locali di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e della incolumità dei partecipanti nonché delle misure anticovid. L'affluenza del pubblico sarà contingentata e limitata alla capienza dei locali già autorizzati dai comuni, tenendo conto delle misure di distanziamento anticovid ai fini della ridefinizione della capienza massima.

Si rammenta che ai sensi dell'art 19 della Legge 515/1993 a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari e comunque sempre nel rispetto delle misure anticovid, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

3) Ogni partito o movimento politico coopererà al fine di assicurare il più ampio rispetto della libertà di parola e di evitare intemperanze verbali ed espressioni oltraggiose degli oratori.

4) Ciascun comizio, qualunque sia il numero degli oratori, deve avere la durata massima di un'ora e mezza mentre, da domenica 13 settembre a venerdì 18 settembre 2020, la durata di ogni comizio è limitata ad un'ora, quando nella stessa piazza devono succedersi altri comizi.

Qualora nella stessa località debbano succedersi più comizi, dovranno essere disposti intervalli adeguati di durata non inferiore ad un'ora tra ogni comizio al fine di consentire la predisposizione del comizio successivo nel rispetto delle regole anticovid 19.

5) I comizi potranno essere preceduti e, immediatamente dopo la chiusura, seguiti dal suono di inni, nel rispetto della quiete pubblica.

6) Per quanto non richiesto dalla legge, al fine di consentire una efficace programmazione dei servizi di ordine pubblico, durante il periodo della campagna elettorale verrà data notizia scritta dei comizi che si intendono svolgere da parte dei rappresentanti di ciascun partito o movimento

*[Handwritten signature]*



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

politico, oltre che al Sindaco del Comune interessato, anche alla Questura (Ufficio DIGOS) per il Comune di Avellino, al Commissariato della Polizia di Stato per i Comuni di Ariano Irpino, Cervinara, Lauro e Sant'Angelo dei Lombardi ed ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, che sentiranno i competenti Sindaci circa le località prescelte per i comizi tenuto conto, prioritariamente, degli spazi solitamente occupati per tali manifestazioni anche in relazione al rispetto delle misure anticovid.

Al fine di disciplinare l'orario e la successione dei vari oratori, nonché per accertare la disponibilità delle località prescelte, si concorda che le comunicazioni dovranno essere consegnate non prima di due giorni e almeno 24 ore prima dell'ora in cui si intende tenere il comizio, fermo restando quanto successivamente precisato.

È ammessa la prenotazione del comizio a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, rispettando comunque l'orario di apertura dell'ufficio e le modalità sopra illustrate.

In caso di più domande che coincidano per località ed orario, il Sindaco darà la precedenza secondo l'ordine di presentazione delle stesse al Comune.

Eventuali modifiche in ordine all'orario ed alle località prescelte, da comunicarsi nelle forme sopra descritte, soggiacciono ai criteri generali fin qui concordati.

Nel caso di contemporanea presentazione di richieste di prenotazione che coincidano per orari e località sarà tentato, a cura dei Sindaci, un accordo tra i richiedenti e, nel caso di disaccordo, alla presenza delle Autorità di PS o del Comandante della Stazione dei Carabinieri si procederà al sorteggio con l'assistenza dei rappresentanti dei partiti, movimenti o comitati interessati.

Nel caso in cui il richiedente sorteggiato intenda rinunciare al comizio dovrà farlo almeno dodici ore prima dell'orario di inizio dello stesso e lo spazio resosi libero verrà assegnato all'altro richiedente, ove ancora interessato. Qualora il sorteggio sia stato effettuato tra più di due richiedenti, per l'assegnazione dello spazio resosi libero si procederà a nuovo sorteggio solo tra questi, se ancora interessati escluso, ovviamente, il rinunziante.

7) I partiti e i movimenti politici si impegnano, inoltre, a rispettare la precedenza delle date e degli orari delle feste tradizionali, religiose e delle processioni.

8) Durante il comizio è consentito l'uso di altoparlanti per diffondere la viva voce dell'oratore o per riprodurre motti o inni registrati anche quando le apparecchiature amplificatrici



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

siano montate per comodità di trasporto, su apposito veicolo purché lo stesso resti fermo durante tutto il comizio (art. 7, legge 130/75).

9) I candidati si impegnano, altresì, all' osservanza del divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico. Si conviene sul divieto di effettuare cortei, anche motorizzati, fiaccolate o parate in genere in vicinanza di un comizio elettorale di sostegno ad un diverso orientamento politico.

10) Durante lo svolgimento dei comizi di propaganda è vietato il contraddittorio non concordato, come pure il contraddittorio con altoparlanti installati su mezzi in movimento o fissi. Nessuno potrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi.

11) Si concede il divieto di cortei, staffette ciclistiche e motorizzate, fiaccolate e qualsiasi parata in genere a scopo di propaganda elettorale.

Firma per presa visione ed accettazione

*[Signature]*

TERZO POLO: *[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*